

ALLEGATO " A " ALL'ATTO REP. N. 8870

**STATUTO DELLA**  
**FONDAZIONE ISTITUTO DELLA SACRA FAMIGLIA**



**Denominazione – Sede – Durata – Scopo**

**ARTICOLO 1**

La fondazione denominata "FONDAZIONE ISTITUTO DELLA SACRA FAMIGLIA" a seguito della privatizzazione della IPAB Istituto della Sacra Famiglia, è stata fondata in Torino nel 1853 dal benemerito teologo Gaspare Saccarelli, costituita in Ente Morale con Regio Decreto 08.07.1856 e si è fusa il 28.07.1998 con la IPAB Asilo Infantile della Sacra Famiglia a sua volta fondata nel 1856 dal teologo Gaspare Saccarelli, costituita in Ente Morale con Regio Decreto 10.03.1869.

**ARTICOLO 2**

La Fondazione Istituto della Sacra Famiglia ha sede in Torino, Via Le Chiuse n. 14. La sede legale può essere trasferita all' interno del Comune di Torino con deliberazione del Consiglio direttivo.

**ARTICOLO 3**

La Fondazione ha durata indeterminata.

**ARTICOLO 4**

La Fondazione Istituto della Sacra Famiglia è costituita con riferimento ai valori della solidarietà e dell'accoglienza ed in conformità con l'insegnamento della Chiesa Cattolica e nel rispetto delle altre confessioni religiose:

- Per promuovere, ospitare e favorire attività educative, di formazione, di istruzione per ragazzi e giovani di ambo i sessi, compresa la gestione di scuole materne e di asili nido, con particolare riguardo a quelli che versano in situazione di bisogno materiale o sociale;
- Per farsi carico di attivare e realizzare iniziative di assistenza e solidarietà a favore di appartenenti alla terza età in condizioni di particolare bisogno;
- Per realizzare iniziative tendenti a creare unità abitative per ospitare temporaneamente congiunti di degenti presso strutture ospedaliere della città.
- Per realizzare iniziative tendenti a creare unità abitative per ospitare o locare a famiglie bisognose.

Le iniziative indicate ai punti precedenti del presente articolo saranno promosse operando direttamente od in concorso od in convenzione con altri enti pubblici od istituzioni private.

*Firma illeggibile*

*Firma illeggibile*

*Firma illeggibile*

## Patrimonio

### ARTICOLO 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- il fondo di dotazione iniziale indisponibile, costituito da:
- beni indisponibili costituiti dagli immobili siti in Torino Via Le Chiuse 14 ed accatastati ai numeri :

| Foglio | Part. | Ubicazione                         |
|--------|-------|------------------------------------|
| 1178   | 360   | Via Le Chiuse n. 14 piano S1-T-1-2 |

- patrimonio disponibile costituito da:
- beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari

| Foglio | Part. | Ubicazione                  |
|--------|-------|-----------------------------|
| 1178   | 366   | Via Le Chiuse n. 10 piano T |

- eventuali donazioni, lasciti, eredità, legati, elargizioni in genere;
- le rendite derivanti dal fondo di dotazione iniziale;
- contributi e/o finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati.

Alla fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque nominati, nonché fondi, riserve di capitali durante la vita della fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali e di quelle direttamente o funzionalmente connesse previste dal presente statuto.

### Amministrazione e rappresentanza

### ARTICOLO 6

La "Fondazione Istituto della Sacra Famiglia" è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, quattro nominati dall'Arcivescovo di Torino, uno nominato dal Sindaco di Torino, uno nominato dalla Compagnia San Paolo di Torino ed uno nominato dall'Associazione OFTAL di Torino.

Qualora qualche istituzione sopra identificata per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ( Arcivescovo di Torino, Sindaco di Torino, Compagnia di San Paolo, Associazione OFTAL di Torino) dovesse rinunciare all' incarico oppure venir meno sarà compito dei consiglieri in carica identificare altro soggetto idoneo alla sostituzione dell' istituzione rinunciataria o estinta che voglia accettare tale compito.

Essi durano in carica per quattro anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto annuale, sono rieleggibili e prestano la loro opera gratuitamente, può essere

previsto un rimborso per le spese sostenute, in funzione dell'incarico ricoperto tramite delibera del Consiglio di Amministrazione.

## Poteri ed attribuzione del Consiglio

### ARTICOLO 7

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio può nominare un presidente onorario, senza diritto di voto, in virtù dell'impegno profuso in modo particolarmente significativo a favore della Fondazione.

### ARTICOLO 8

Il Consiglio approva il Rendiconto annuale, delibera in merito al compimento di tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, delibera sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti.

Nei casi di urgenza, il Presidente assume tutti i provvedimenti necessari, con l'obbligo di riferire al Consiglio di amministrazione in un'adunanza da convocarsi entro breve termine.

L'avviso di convocazione è trasmesso a tutti i membri del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno, tre giorni prima della data prevista oppure, in caso di urgenza, un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

### ARTICOLO 9

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dal loro incarico. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

In caso di mancanza di un consigliere per morte, rinuncia o decadenza, chi lo sostituisce dura in carica per tutto il tempo in cui il consigliere sostituito sarebbe rimasto in carica.

### ARTICOLO 10

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

Le modificazioni dello statuto sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

L'estinzione della Fondazione è deliberata con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri.

*James Allen*

*[Signature]*

*[Signature]*

DA BOLLO  
16,00  
ICL/00  
#DZEDD1  
1:25:16  
10357BE  
2740877

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### **ARTICOLO 11**

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni attinenti l'ordinaria e/o straordinaria amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un consigliere delegato, nell'intento di rendere più snella la procedura di alcuni aspetti gestionali.

#### **Attribuzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

#### **ARTICOLO 12**

La rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione è attribuita al suo Presidente, ed in sua assenza al Vice Presidente.

#### **Avvertenze e norme generali d'amministrazione**

#### **ARTICOLO 13**

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione del bilancio può essere differita entro il 30 giugno..

Entro il mese di novembre di ogni anno è facoltà del Consiglio di Amministrazione redigere ed approvare il bilancio di previsione per l'esercizio successivo,

#### **Estinzione**

#### **ARTICOLO 14**

La Fondazione si estingue per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile. In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, i quali dovranno, soddisfatta ogni ragione debitoria e restituita la parte non utilizzata dei fondi statali, devolvere il patrimonio che dovesse eventualmente residuare, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa al tempo vigente, ad altra organizzazione non profit con personalità giuridica di diritto privato.

#### **Collegio dei revisori dei conti**

#### **ARTICOLO 15**

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio dei Revisori dei conti composto di tre membri, che provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare

tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa, esamina il bilancio annuale, redatto al fine di evidenziare gli impegni assunti e le disponibilità finanziarie in atto ed esprime il suo parere mediante apposito verbale.

I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto annuale e i suoi componenti possono essere riconfermati.

### Disposizione finale

#### ARTICOLO 16

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo e dallo Statuto si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

*Fausto Albino*

*Nat...*



DA BO  
E16,  
ICI/0  
WZZE  
11: 25  
D1035  
32740

Registrato a Torino 2 il 13 marzo 2018 s/n. 5810

Copia conforme all'originale

Torino, 13 marzo 2018

Roberto Ferrero

